

- la Ditta esecutrice dei lavori;
- la data ed il numero della concessione;
- la destinazione d'uso;
- la data di inizio dei lavori.

5) Qualora si intenda dare esecuzione a strutture indicate nell'art. 1 della legge 5-11-1971, numero 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme in essa contenute ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile delle opere in cemento armato o a struttura metallica prima dell'inizio dei lavori. Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte a collaudo statico vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione. Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato od a struttura metallica, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori attesti che nell'esecuzione dell'opera non sono state attuate strutture in cemento armato o metalliche che rientrino nelle disposizioni della citata legge n. 1086.

6) Prima di avanzare domanda di abitabilità o d'uso, il titolare della concessione deve presentare (ove occorra) il Certificato di collaudo del Comando dei Vigili del Fuoco.

7) Il concessionario deve inoltre osservare le norme delle leggi 10-5-1976, n. 319 e successive modificazioni per la tutela delle acque dall'inquinamento e 30-4-1976, n. 373 per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici.

Art. 6

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro il termine massimo di anni uno dalla data della presente concessione ed ultimati e resi abitabili entro tre anni dalla data stessa. L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione.

La data di inizio dei lavori, comunicata al Comune dal titolare della concessione, verrà accettata e trascritta all'atto della redazione del verbale indicato al punto 2° del precedente art. 5.

Dovrà altresì essere comunicata al Comune dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori e le eventuali sospensioni e riprese dei lavori stessi.

Art. 7

Prescrizioni, particolari e speciali

Montalto di Castro, li

30 LUG 1983



IL SINDACO
(Assente Nafai)

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligersi all'osservanza di tutte le condizioni cui è subordinata.

30 LUG 1983

li

IL CONCESSIONARIO

[Signature]

CONCESSIONE PER ESECUZIONE DI OPERE

(legge 28-1-1977, n. 10)

CONCESSIONE N. 43

Prot. Gen.le n. 4868

Prat. edilizia n. 235

li 26/7/83

IL SINDACO

Vista la domanda in data 1/6/83

, presentata da

nato il [redacted] e residente Montalto di Castro

via Loc. Camposcala sede della Società:

con la quale viene richiesta la concessione per la esecuzione delle seguenti opere:

Edificazione di una abitazione unifamiliare

Sull'area/sull'immobile distinto in catasto al foglio n. 20, particelle n. 66, della superficie di mq. 10,9360, posta in Montalto di Castro, vic. Camposcala;

Visto il progetto dei lavori ed i disegni allegati alla domanda stessa;

Visto il parere della Commissione Edilizia comunale espresso nella seduta del 22/7/83

Visto il parere dell'ufficiale Sanitario in data 29/7/83;

Visto il Nulla Osta della Regione Lazio n. [redacted] in data [redacted];

ai sensi della legge 29-6-1939, n. 1497;

Vista la legge 17-8-1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 28-8-1977, n. 10;

Visto il Piano Regolatore Generale del Comune;

Visti i Regolamenti comunali di edilizia, igiene e Polizia Urbana;

CONCEDE

la facoltà di eseguire lavori di

Edificazione di una abitazione unifamiliare

Contributo di concessione

Il contributo di concessione, se ed in quanto dovuto, ai sensi degli artt. 3, 7, 9, 10 della legge 28-1-1977, n. 10 è definito e computato nei seguenti paragrafi del presente articolo a cui la concessione si riferisce.

A) CONCESSIONE GRATUITA

A. 1 - Il contributo per la presente concessione non è dovuto, ai sensi dell'art. 9A, trattandosi di ~~opera da realizzare in zona agricola~~;

A. 2 - Il contributo per la presente concessione, relativo ad interventi di quale concorso (art. 9, 1° comma, lettera b), è determinato nell'importo di L.

Il concessionario si impegna ad applicare i prezzi di vendita degli alloggi stabiliti nell'atto d'obbligo stipulato in data

A. 3 - Il contributo per la presente concessione, riguardante immobili di proprietà dello Stato o di altri Enti territoriali (art. 9, 2° comma), commisurato alla sola incidenza delle opere di urbanizzazione, è determinato nell'importo di L. determinato come segue:

B) CONCESSIONE PER INTERVENTI DI EDILIZIA CONVENZIONATA (art. 7)

Il contributo per la presente concessione, riguardante un intervento di edilizia abitativa convenzionata, commisurato alle sole opere di urbanizzazione, è determinato nell'importo di L. determinato come segue:

Il concessionario si impegna ad applicare i prezzi di vendita degli alloggi stabiliti nell'atto d'obbligo stipulato in data

C) EDILIZIA NON CONVENZIONATA (art. 3)

Il contributo per la presente concessione (art. 5) è determinato nell'importo di L. determinato come segue:

Il contributo per la presente concessione (art. 6) è determinato nell'importo di L.

D) IMPIANTI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI (art. 10, 1° comma)

Il contributo per la presente concessione, riguardante la costruzione di determinato come appresso: è determinato nell'importo di L. determinato

E) IMPIANTI TURISTICI, COMMERCIALI E DIREZIONALI (art. 10, 2° comma)

Il contributo per la presente concessione relativa alla costruzione di e commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione, è determinato nell'importo di L. determinato come segue:

Il contributo pari alla quota del % stabilita dal Comune, commisurato al costo documentato di costruzione è determinato nell'importo di L.

legge regionale 12-9-1977, n. 35)

Il contributo per la presente concessione relativa alla costruzione di e commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione, è determinato nell'importo di L. determinato come segue:

Art. 2

Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione

Poiché il concessionario si è impegnato, con l'atto d'obbligo

regolarmente trascritto, ad eseguire le opere di urbanizzazione nei modi e con le garanzie indicate nell'atto stesso, il versamento del contributo di L. è sostituito da tale impegno, e pertanto restano da versare L.

A garanzia dell'adempimento dei suddetti oneri e all'atto del rilascio della presente concessione, il concessionario presta garanzia a mezzo di rilasciata in data per la somma di L.

Art. 3

Versamento del contributo

Il concessionario, all'atto della presente concessione, ha versato la somma di L. a mezzo di

relativa agli oneri di urbanizzazione;

Il concessionario, all'atto della presente concessione, ha versato la somma di L. a mezzo di

affidente il costo di costruzione,

Il concessionario, contestualmente al rilascio della presente concessione, presta garanzia a mezzo di

per l'ammontare di L. corrispondente all'importo totale delle somme dovute, a garanzia del versamento rateizzato come appresso:

— il 20% = L. entro 60 giorni dall'inizio dei lavori;

— il 50% = L. alla data di ultimazione dei lavori;

— il 30% = L. entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori.

Art. 4

Obblighi e responsabilità del concessionario

Oltre alle norme di legge e di regolamento ed alle modalità esecutive prescritte nella presente concessione, il concessionario è tenuto all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) I lavori devono essere eseguiti nei modi e nelle quantità indicate nel progetto approvato e nel rispetto delle destinazioni d'uso e delle unità immobiliari individuate nel progetto stesso;

2) Il concessionario è tenuto a chiedere, con apposita istanza, all'atto del tracciamento sul terreno delle linee di spiccato e comunque prima dell'inizio dei lavori, la verifica delle linee planimetriche dell'opera e la indicazione delle linee altimetriche, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione. Dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale contenente ogni altra indicazione particolare, che viene consegnato dal Tecnico del Comune al concessionario o ad altro incaricato del cantiere. Nella stessa istanza devono essere contenute le dichiarazioni del Direttore dei Lavori e del costruttore con le quali essi accettano l'incarico;

3) Il concessionario deve depositare l'atto di concessione nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera, a disposizione degli organi preposti al controllo;

4) Il concessionario deve affiggere nel cantiere, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

— il nome e cognome/o la ragione sociale del concessionario;

— il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;